

Dlgs 5 novembre 2021, n. 192

Giorgio Confente
Roberto Curcu
Claudio Sabbatini

Iva intra-Ue, recepisce le quick fixes

Iscrizione al Vies e regime di call-off stock

IN SINTESI

▼ COSA

Viene introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il regime fiscale del call-off stock. Inoltre, viene previsto l'obbligo della verifica del rispetto dell'identificazione Iva dell'acquirente per poter beneficiare, in caso di cessioni intra-Ue, del regime della non imponibilità.

▼ PER CHI

Soggetti passivi d'imposta ai fini Iva, sia dal lato attivo che dal lato passivo.

▼ QUANDO

La norma nazionale è in vigore dal 1° dicembre 2021, ma il legislatore avrebbe dovuto recepire le disposizioni della Direttiva (non anche dei Regolamenti Ue, che non necessitano di una trasposizione nella norma nazionale) in modo da garantire l'entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

▼ COME ADEMPIERE

Occorre verificare l'iscrizione al Vies del cliente, ottenere documentazione attestante l'avvenuto trasporto dei beni in altro Paese Ue, tenere un apposito registro per i beni in call-off stock (e segnalare l'operazione nei modelli Intrastat).

PREMESSA

Il Dlgs 5 novembre 2021, n. 192 (di seguito anche solo il «Decreto») – in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285 – ha recepito le *quick fixes* (o soluzioni rapide per alcuni tipi di operazioni intra-Ue, in attesa di una modifica più sostanziale del regime Iva) la cui fonte normativa si rinviene nelle seguenti norme unionali, tutte datate 4 dicembre 2018:

- › Direttiva Ue 2018/1910, che modifica la Direttiva 2006/112/Ce, concernente le regole in materia di numero identificativo Iva, di transazioni a catena e di disciplina del *call-off stock*;
- › Regolamento Ue 2018/1912, che modifica il Regolamento Ue 282/2011 e individua, per la prima volta in ambito comunitario, la documentazione necessaria per dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato;
- › Regolamento Ue 2018/1909, che modifica il Regolamento Ue 904/2010 sullo scambio di informazioni, volto a monitorare la corretta applicazione del regime di *call-off stock*.

Il Decreto interviene, pertanto, in relazione ai seguenti ambiti:

- › **iscrizione al Vies;**
- › **regime di call-off stock;**

> cessioni a catena^[1]

Il legislatore avrebbe dovuto recepire per tempo la norma unionale, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo da garantire l'uniformità di applicazione della disciplina. A tal fine la Commissione Ue aveva diffuso, il 29 dicembre 2019, le **Note esplicative** in materia di scambio transfrontaliero di merci.

A fronte dell'inadempimento da parte dell'Italia, la Ue aveva avviato una procedura d'infrazione (n. 2020/0070) con la contestazione all'Italia del mancato recepimento della direttiva entro il 2019, venuta meno con l'emanazione del Decreto in commento (in vigore dal 1° dicembre 2021).

■ ISCRIZIONE AL VIES

Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 138, Direttiva 2006/112/ce (il regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 41, Dl 331/1993) è richiesto che l'acquirente sia iscritto nel sistema Vies.

La normativa previgente già prevedeva che il cedente verificasse la qualità di soggetto passivo Iva del cessionario attraverso il sistema Vies (Cm 39/E/2011; Rm 42/E/2012).

La verifica può essere eseguita, ad esempio, collegandosi al sito Commissione Ue (ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it) che rinvia al sito dell'agenzia delle Entrate (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp>) che offre la possibilità di ricerca.

Il recepimento della Direttiva Ue 2018/1910 rende, tuttavia, esplicite le conseguenze collegate alla assenza di tale identificativo, in termini di non applicazione del regime di non imponibilità della cessione.

In pratica, il numero di identificazione Iva del cessionario viene – in prima battuta – elevato al rango di requisito sostanziale delle cessioni intra-Ue e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità.

Se il cessionario non fornisce al cedente il proprio numero di identificazione Iva attribuito in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto, il cessionario non ha altra possibilità che assolvere l'imposta.

Se, però, successivamente viene dimostrata l'avvenuta iscrizione (che non era stata effettuata per errore), non potendo essere derogato il regime degli scambi intra-Ue (che richiede l'assoggettamento ad Iva nel Paese di destino, ai sensi dell'articolo 2, Direttiva 2006/112/Ce), il cedente avrà cura di rettificare la fattura precedentemente emessa ed applicare il regime (inderogabile) tipico degli scambi intra-Ue.^[2]

1 Oggetto di trattazione in un prossimo numero della Rivista.

2 Sotto questo profilo, il paragrafo 4.3.2 delle citate Note esplicative affermano che: 1) il fatto che il cedente addebiti l'Iva sulla cessione perché non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 138, Direttiva 2006/112/Ce non ha effetti sul trattamento

Inoltre, si prevede che – non solo la comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso da quello del cedente – ma anche la corretta compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue, sono requisiti sostanziali e non formali della cessione intra-Ue non imponibile, salvo che il cedente non sia in grado di giustificare adeguatamente la violazione commessa (articolo 138, paragrafo 1-bis, Direttiva 2006/112/Ce; articolo 41, comma 2-ter, Dl 331/1993)^[3].

PROVA DELL'AVVENUTO TRASPORTO NELLE CESSIONI INTRA-UE

Qualora il trasporto sia eseguito:

- › **tramite un vettore** (incaricato dal cedente o dal cessionario) potrebbe operare una presunzione (di avvenuta spedizione in altro Paese Ue) stabilita dall'articolo 45-bis, Regolamento Ue 282/2011;
- › **direttamente dal venditore o dal compratore** non opera la presunzione di spedizione all'estero, dal momento che manca un soggetto indipendente. La natura di «parte indipendente», infatti, non sussiste se le parti hanno la stessa personalità giuridica o sono correlate. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per ogni Stato membro di conservare regole meno rigide, se già esistenti (l'Italia non ha stabilito norme al riguardo)^[4].

REGIME DI CALL-OFF STOCK

Il regime in parola consente il trasferimento di beni ed il loro stoccaggio in un Paese Ue diverso da quello di partenza, in attesa del perfezionamento della vendita ad un cliente identificato che, avendo accesso al deposito (nel senso che la merce è messa a sua disposizione), consente il differimento degli adempimenti Iva al momento in cui i beni sono prelevati dall'acquirente^[5].

Iva dell'acquisto intra-Ue effettuato dall'acquirente nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto dei beni (articolo 16, Regolamento Ue 282/2011); 2) quando l'acquirente, che può dimostrare di essere un soggetto passivo che agisce in quanto tale al momento dell'acquisto, può comunicare al cedente in una fase successiva un numero di identificazione Iva rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti o trasportati, e non vi è alcuna indicazione di frode o abuso, il cedente rettifica la fattura secondo le norme stabilite dalla legislazione nazionale pertinente. Conforme Assonime, circolare 29 dicembre 2019, n. 29.

- 3 Le giustificazioni che potrebbero essere ritenute soddisfacenti dalle competenti Autorità fiscali (da fornire al momento del controllo; cfr. articolo 264, Direttiva 2006/112/Ce e 7° Considerando della Direttiva Ue 2018/1910) sono individuate dalle citate Note esplicative, secondo cui si potrebbe ritenere che, nelle seguenti situazioni, la carenza di un fornitore sia debitamente giustificata (a meno che le Autorità fiscali non abbiano motivi per ritenere che la carenza sia un elemento di un sistema di frode) a condizione che, una volta consapevole dell'errore che ha dato origine al difetto, il fornitore lo corregga, quando: - il fornitore non ha accidentalmente incluso la fornitura intra-Ue nella dichiarazione riepilogativa relativa al periodo in cui ha avuto luogo la stessa ma l'ha inclusa in una dichiarazione riepilogativa relativa al periodo successivo; - il fornitore ha incluso la fornitura intra-Ue nella dichiarazione riepilogativa relativa al periodo in cui ha avuto luogo la fornitura ma ha commesso un errore involontario per quanto riguarda il valore della fornitura in questione; - una ristrutturazione della società che ha acquistato la merce ha comportato una nuova denominazione e un nuovo numero di identificazione Iva, ma la vecchia denominazione e il numero di identificazione Iva continuano ad esistere per un breve periodo intermedio. Nella dichiarazione riepilogativa, il fornitore ha erroneamente incluso le transazioni con quel vecchio numero di identificazione Iva.

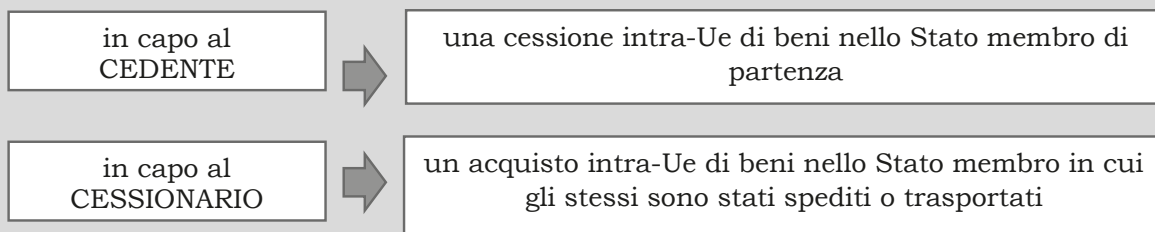
- 4 Per una trattazione più approfondita di questo argomento si rinvia a «Iva 2020: scambi intra-Ue» degli stessi autori, su *La Settimana Fiscale* n. 6/2020.

- 5 Come chiarito nel Documento C: taxud.c.1(2019)7898957 - Documento di lavoro n. 974 «3. Il comitato Iva conviene all'unanimità che quando il deposito verso il quale i beni sono trasportati in regime di call-off stock è di proprietà e gestito da una o più persone diverse dal fornitore, tale deposito non è considerato una stabile organizzazione del fornitore».

Quando il deposito, verso il quale i beni sono trasportati da un altro Stato membro per essere successivamente ceduti a un acquirente destinatario, è di proprietà (o in affitto) e gestito direttamente dal fornitore con mezzi propri presenti nello Stato membro in cui è situato il deposito, tale deposito è considerato una stabile organizzazione. Tuttavia, se tale deposito non è gestito dal fornitore con mezzi propri o se tali mezzi non sono effettivamente presenti nello Stato membro in cui il deposito è situato, il comitato Iva, a grande maggioranza, conviene che, nonostante il deposito sia di proprietà (o in affitto) del fornitore, esso non può essere considerato la sua stabile organizzazione.

EFFETTI IVA ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CALL-OFF STOCK

Al verificarsi delle condizioni suddette, nel momento in cui l'acquirente estrae i beni dal deposito e vi è quindi il trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario (articolo 14, Direttiva 2006/112/Ce) in capo allo stesso e a condizione che detto trasferimento abbia luogo entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, si realizza:



Il regime fiscale risulta agevolato in quanto non qualificando l'operazione come una cessione intra-Ue «assimilata» (articolo 17, Direttiva 2006/112/Ce; articoli 38, comma 3, lettera b) e 41, comma 2, lettera c), Dl 331/1993)⁶, non richiede, per lo spostamento fisico dei beni tra i diversi Paesi Ue interessati, l'apertura di una posizione Iva nel Paese di destino dei beni⁷.

In assenza, infatti, delle semplificazioni introdotte, tale tipologia di cessione di beni darebbe luogo a tre distinte operazioni: una cessione esente nello Stato membro di partenza, un acquisto intra-Ue imponibile nello Stato di arrivo da parte dello stesso cedente, che implica per il cedente l'obbligo di identificarsi ai fini Iva in tale Paese, e una successiva cessione interna nello Stato di arrivo dei beni nei confronti dell'acquirente.

Per evitare che i fornitori siano tenuti a identificarsi ai fini Iva nello Stato di arrivo dei beni, il Decreto prevede che le cessioni in regime di *call-off stock* realizzino soltanto una cessione non imponibile nello Stato membro di partenza e a un acquisto intra-Ue imponibile in quello di arrivo.

Ciò, al momento in cui l'acquirente preleva i beni dal magazzino, ossia quando si realizza il trasferimento di proprietà.

In buona sostanza, il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato Ue di destino non effettua un acquisto intra-Ue «assimilato» se sono soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/Ce; articoli 38-ter e 41-bis, Dl 331/1993):

- › i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro (sono così escluse dalla semplificazione le importazioni, le esportazioni e le cessioni all'interno di un unico Stato membro). Nello specifico, i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi⁸;
- › il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato⁹;
- › il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'Iva nello Stato e la sua identità e il

6 Le richiamate norme nazionali disciplinano, rispettivamente, gli acquisti in regime di *call-off stock* (nel caso di beni destinati a un magazzino in Italia) e le cessioni (nel caso di beni spediti dall'Italia) effettuate in regime di *call-off stock*.

7 Questo tipo di contratto era già conosciuto in via di prassi come contratto di *consignment stock* (Rm 18 ottobre 1996, n. 235 e Rm 10 aprile 2000, n. 44/E), cosicché le nuove norme danno, in effetti, una veste normativa a una fattispecie contrattuale e, soprattutto, a un regime semplificato già noto.

Il regime di *call-off stock* può essere utilizzato anche nelle operazioni di esportazione (Rm 5 maggio 2005, n. 58/E; Rm 13 dicembre 2013, n. 94/E; Risposta Interpello 3 agosto 2020, n. 238; Rm 4 dicembre 1975, n. 520657; Corte di Cassazione 20 dicembre 2012, n. 23588 e Corte di Cassazione 8 marzo 2013, n. 5894) e nelle operazioni di importazione (Risposta Interpello 26 luglio 2021, n. 509; Rm 346/E/2008).

8 Le Note esplicative chiariscono che la norma non esclude a priori che il trasportatore possa essere l'acquirente destinatario della merce. È, però, necessario che – in questo caso – tale soggetto dovrebbe trasportare le merci «per conto» del fornitore, il che implica che il fornitore sia ancora il proprietario della merce durante il trasporto e al momento della sua conservazione nel magazzino.

9 Cfr. la precedente nota n. 5. Inoltre, secondo le Note esplicative, la mera identificazione ai fini Iva da parte del fornitore nello Stato membro in cui la merce viene spedita o trasportata non è di per sé sufficiente per escludere l'applicazione del regime di *call-off stock*; ciò che rileva, infatti, è soltanto il fatto che il fornitore non abbia stabilito la propria attività o non abbia una sede fissa nello Stato membro di arrivo della merce.

numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo che invia i beni già nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto^[10].

L'acquisto intra-Ue, se le condizioni cennate sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito, purché i beni siano acquistati **entro 12 mesi** dal loro arrivo nel territorio dello Stato^[11], al momento del prelievo dei beni dal deposito (presso il quale, il cliente già individuato, ha pieno accesso).

CALCOLO DEI 12 MESI

I 12 mesi iniziano dalla prima ora del primo giorno successivo all'arrivo della merce nel deposito e terminano con l'ultima ora del giorno in cui il periodo scade.

Si pensi al caso di un trasporto di merci in regime di *call-off stock* che inizia il 9 gennaio 2022 dallo Stato membro A allo Stato membro B. La merce giunge nel luogo di deposito nello Stato membro B il giorno 10 gennaio 2022. Il periodo di 12 mesi inizia il giorno 11 gennaio 2022 (alle ore 00:00) e scade il giorno 11 gennaio 2023 (ore 24:00).

Tra le altre condizioni da soddisfare per l'applicazione del regime in questione, ricordiamo l'obbligo in capo al cedente e al cessionario di tenere un **apposito registro** dei beni ceduti/acquistati in regime di *call-off stock*^[12]. In particolare, tramite una modifica all'articolo 50, DL 331/1993 si prevede:

- › l'istituzione di **appositi registri** (cd. «di carico e scarico») in cui devono essere annotate le operazioni in regime di *call-off stock* (articolo 50, comma 5-bis, DL 331/1993; articolo 54-bis, Regolamento Ue 282/2011; articolo 243, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/Ce)^[13];
- › la necessità, da parte del cedente, di segnalare separatamente gli scambi effettuati in regime di *call-off stock* nei relativi **elenchi Intrastat** (si veda l'immagine successiva)^[14] e l'identità del soggetto passivo che acquista i beni, tramite il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro di arrivo (articoli 41-bis, comma 1, lettera d) e 50, comma 6, DL 331/1993).

Al fine di **evitare comportamenti elusivi**, il legislatore ha disciplinato i casi in cui intervengono modifiche contrattuali, ossia nelle ipotesi (articoli 38-ter, comma 3 e 41-bis, comma 3, DL 331/1993):

- › in cui vengono a mancare una delle condizioni per l'applicazione del regime in parola;
- › di restituzione dei beni inviati;
- › di sostituzione del destinatario dei beni con un altro soggetto. La sostituzione dell'acquirente originario può avvenire entro ovvero oltre i 12 mesi dall'arrivo della merce nel deposito, e può avvenire con un soggetto avente o meno i requisiti per beneficiare del regime di *call-off stock*^[15];
- › di invio dei beni in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale erano stati originariamente spediti;
- › di prelievo dei beni dopo 12 mesi dall'arrivo nel magazzino;
- › di distruzione, smarrimento o furto della merce.

Al ricorrere di queste ipotesi, il fornitore, deve identificarsi ai fini Iva o a nominare un rappresentante fiscale nello Stato ove si trovano i beni, al fine di regolarizzare l'operazione.

10 È sufficiente che il cliente, a priori individuato, sia anche solo meramente identificato ai fini Iva nello Stato membro di destino; non è, infatti, necessario che l'acquirente designato sia ivi stabilito

11 Nel caso in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, vengano meno le condizioni per l'applicazione del regime di *call-off stock*, si realizza un'operazione intra-Ue assimilata ai sensi dell'articolo 17, Direttiva 2006/112/Ce e il fornitore deve tempestivamente registrarsi ai fini Iva nello Stato membro di destinazione dei beni.

12 L'inadempimento da parte del cessionario circa la tenuta del registro può essere sanzionato, ma non può determinare la mancata applicazione del regime.

Inoltre, se il depositario è un soggetto diverso dall'acquirente, il depositario dovrà indicare nel proprio registro tenuto a fini commerciali i dati indicati nelle lettere c), e) ed f) dell'articolo 54-bis, Regolamento Ue 282/2011. Tra queste informazioni rientrano lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati; la data di spedizione o di trasporto dei beni; il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati. Gli Stati membri potranno prevedere per il depositario ulteriori obblighi, purché proporzionati e razionali.

13 L'acquirente deve indicare il giorno di arrivo delle merci. Nel caso in cui l'acquirente designato non sia il custode del magazzino, la data di arrivo dei beni non dev'essere indicata nel registro. Nel momento in cui l'acquirente preleva la merce dal deposito, il cedente e il cessionario indicheranno nei registri dagli stessi tenuti la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione. Il cedente indicherà anche il numero d'identificazione Iva dell'acquirente, che corrisponderà al soggetto destinatario della fattura emessa/da emettere, non imponibile Iva.

14 Cfr. modello Intra 1-sexies, approvato con Determinazione, agenzia delle Dogane, 23 dicembre 2021, n. 493869.

15 Non si decade dal regime se l'acquirente originario è sostituito da un altro soggetto passivo, a condizione che permangano le condizioni per beneficiare dello stesso.

Entro 12 mesi una delle condizioni previste per il regime del *call-off stock* non è più soddisfatta

- siano soddisfatte tutte le condizioni di esistenza del regime di *call-off stock* previste dall'articolo 41-bis, comma 1, DL 331/1993;
- il soggetto passivo che ha trasportato/spedito i beni annoti la sostituzione nell'apposito registro (articolo 50, comma 5-bis, DL 331/1993)

Nel momento in cui una delle condizioni non è più soddisfatta, il soggetto passivo spedite - ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 3, lettera b), DL 331/1993) - si considera che abbia realizzato in Italia una cessione intra-Ue «assimilata» (articolo 41, comma 2, lettera c), DL 331/1993) e, al contempo, un acquisto intra-Ue nello Stato membro in cui i beni sono stati inviati e dovrà registrarsi ai fini Iva in tale Stato (Note Esplicative, paragrafo 2.5.2)

Entro 12 mesi i beni sono ceduti a una persona diversa dal destinatario originario o da quello indicato in sostituzione di questi nel registro per il *call-off stock*

In tal caso, immediatamente prima della cessione - ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 3, lettera c), DL 331/1993) - si considera che il soggetto passivo che trasferisce i beni, prima di detta cessione, abbia effettuato in Italia una cessione intra-Ue «assimilata» (articolo 41, comma 2, lettera c), DL 331/1993) e, al contempo, il medesimo soggetto abbia effettuato un acquisto intra-Ue nello Stato membro in cui i beni sono stati inviati, per cui dovrà registrarsi ai fini Iva in tale Stato (Note Esplicative, paragrafo 2.3.3)

Entro 12 mesi i beni sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti

Si considera che - immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto, ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 3, lettera d), DL 331/1993) - il soggetto che trasferisce i beni effettui in Italia una cessione intra-Ue «assimilata» (articolo 41, comma 2, lettera c), DL 331/1993) e, al contempo, che il medesimo soggetto passivo effettui un acquisto intra-Ue nello Stato membro in cui i beni erano stati inviati, per cui dovrà registrarsi ai fini Iva in tale Stato (Note Esplicative, paragrafo 2.3.6)

Entro 12 mesi i beni sono oggetto di distruzione, perdita o furto

Si considera che, il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa (articolo 41-bis, comma 3, lettera e), DL 331/1993), che il soggetto passivo che trasferisce i beni effettui in Italia una cessione intra-Ue «assimilata» (articolo 41, comma 2, lettera c), DL 331/1993) e, al contempo, che il medesimo soggetto passivo effettui un acquisto intra-Ue nello Stato membro in cui i beni sono stati inviati, per cui dovrà registrarsi ai fini Iva in tale Stato (Note splicative, paragrafo 2.3.8)

I REGISTRI DI CALL-OFF STOCK

Come anticipato, l'obbligo di tenuta di un apposito registro (tenuto e conservato a norma dell'articolo 39, Dpr 633/1972) - finalizzato a consentire alle autorità fiscali di verificare le movimentazioni, i prelievi e le restituzioni effettuate e, di conseguenza, la corretta applicazione del regime in esame (di cui all'articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/Ce) - è previsto dall'articolo 243, Direttiva 2006/112/Ce (articolo 50, comma 5-bis, DL 331/1993).

L'obbligo è posto in capo al soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di *call-off stock*, come pure in capo al soggetto passivo destinatario di tali beni.
Il contenuto di questo registro, sintetizzato nella tavola che segue, è stabilito dall'articolo 54-bis, Regolamento Ue 282/2011.

CONTENUTO DEL REGISTRO DI CALL-OFF STOCK

REGISTRO DEL CEDENTE

1) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni

2) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati

3) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione Iva del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito

4) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito

5) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che (eventualmente) sostituisce la persona destinataria dei beni

6) la base imponibile Iva, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione intra-Ue dei beni e il numero di identificazione Iva dell'acquirente

7) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni che fanno venire meno il regime di *call-off stock* e il relativo motivo

8) qualora i beni siano rispediti nello Stato membro di partenza entro 12 mesi, il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti

REGISTRO DELL'ACQUIRENTE

1) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di *call-off stock*

2) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati

3) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito

4) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intra-Ue di beni

5) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che trasferisce i beni

6) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa